



Al. 1

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE

N. 384 DEL 04.10.00

IL PRESIDENTE GENERALE

VISTA: la Legge 11 luglio 1978, n.382;

VISTO: il R.D. 10 febbraio 1936, n.484 e succ. mod.;

RAVVISATA: l'esigenza di provvedere alla ricostituzione dell'Organo di Rappresentanza per il personale militare della C.R.I.;

SU PROPOSTA: dell'Ispettore Superiore del Corpo, formulata con promemoria prot. IS-CRI/12123-00/UIS del 27 SET. 2000

D E T E R M I N A

E' approvato l'allegato Regolamento relativo all'attuazione della Rappresentanza Militare per il personale militare della Croce Rossa Italiana.

L'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della C.R.I. dovrà provvedere ad avviare le procedure necessarie per la ricostituzione dell'Organo di rappresentanza entro l'anno in corso.

La presente Ordinanza sarà sottoposta, per la ratifica, al Consiglio Direttivo Nazionale nella prima seduta utile.

IL PRESIDENTE GENERALE

(Mariapia Garavaglia)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE DELLA C.R.I.

Capitolo I

GLI ORGANI DEL SISTEMA DI RAPPRESENTANZA

TITOLO I

ORDINAMENTO

Art. 1. - *Scopo e natura del sistema di rappresentanza.* - Il presente regolamento detta norme in materia di rappresentanza militare per l'attuazione degli articoli 18 e 19 della legge 382/78, nonché l'art. 29 del regio decreto n. 484/36. Viene in tal modo istituito un sistema di rappresentanza attraverso il quale, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, e fermo restando che la cura degli interessi del personale militare della croce rossa italiana rientra fra i doveri di ogni comandante, il personale militare esprime pareri, formula richieste ed avanza proposte, prospettando istanze di carattere collettivo, in riferimento alle materie di cui ai successivi articoli.

Tale sistema favorisce, nell'ambito del corpo militare della croce rossa italiana, lo spirito di partecipazione e di collaborazione e contribuisce a mantenere elevate le condizioni morali e materiali del personale militare nel superiore interesse dell'associazione.

Esso è un istituto dell'ordinamento militare ed è articolato in organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso appropriate Unità specificate nei successivi articoli.

Art. 2. - *Articolazione del sistema di rappresentanza.* - Il sistema di rappresentanza per il personale militare del corpo militare della croce rossa italiana si articola nei seguenti organi.

- il "consiglio centrale di rappresentanza" (COCER);
- i "consigli di base di rappresentanza" (COBAR).

Art. 3. - *Suddivisione del personale ai fini della rappresentanza.* - Ai fini della rappresentanza il personale è suddiviso nelle seguenti categorie:

- categoria "A": ufficiali in attività di servizio continuativo o richiamati in servizio;
- categoria "B": sottufficiali in attività di servizio continuativo o richiamati in servizio;
- categoria "C": graduati e militari di truppa in attività di servizio continuativo o richiamati in servizio;

Art. 4. - *Composizione del COCER* - Il COCER è costituito dai rappresentanti delle categorie "A", "B" e "C".

Il COCER è composto come da tabella "A" annessa al presente regolamento.

Art. 5. - *Composizione e collocazione dei COBAR* - I COBAR sono costituiti da rappresentanti delle categorie "A", "B", "C" presenti ai livelli di seguito indicati. I COBAR sono collocati presso i centri di mobilitazione del corpo e fanno riferimento al competente presidente del centro di mobilitazione C.R.I. .

TITOLO II

COMPETENZE

Art. 6. - *Generalità* - Gli organi del sistema di rappresentanza sono competenti a trattare due ordini di problemi: quelli relativi alle questioni che per la loro importanza e complessità devono comunque essere trattati dal COCER e quelli relativi alle istanze di carattere collettivo e di natura locale che possono trovare soluzione attraverso il solo rapporto tra gli organi di base della rappresentanza e le autorità militari competenti.

Art. 7. - *Competenze del COCER* - Il COCER formula pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari.

Art. 8. - *Competenze comuni a tutti gli organi di rappresentanza* - Gli organi della rappresentanza, oltre alle competenze di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, hanno la funzione di prospettare alle autorità gerarchiche competenti le istanze di carattere collettivo relative ai seguenti campi di interesse:

- a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio e qualificazione professionale; ①
- b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per cause di servizio;
- c) attività assistenziali, culturali, ricreative, di educazione civica e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
- d) organizzazione delle sale convegno e delle mense;
- e) condizioni igienico sanitarie;

f) alloggi. ①

Alle riunioni dei consigli di rappresentanza partecipano solo i militari eletti nei consigli stessi.

L'ufficiale di mobilitazione, su richiesta degli organi di rappresentanza, al fine di consentire l'acquisizione di informazioni utili per la trattazione delle questioni relative alle materie di cui al precedente primo comma, possono autorizzare l'audizione di militari dipendenti ritenuti idonei .

Art. 9. - *Particolari competenze dei COBAR*. - L'amministrazione militare competente a livello di vertice del corpo attraverso gli organi della croce rossa italiana competente, unica a cui compete mantenere i rapporti con le regioni, le province e i comuni, può avvalersi a tal fine, anche su richiesta degli organi di rappresentanza, dell'apporto anche dei COBAR per la trattazione dei provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari della croce rossa italiana.

In tal caso l'amministrazione, sentiti gli organi della rappresentanza e le amministrazioni locali, definisce i programmi intesi a dare concreto sviluppo ai rapporti tra le comunità militari e le popolazioni del luogo.

L'amministrazione può avvalersi, per il mantenimento di tali rapporti, dei consigli di rappresentanza o di loro delegati facenti parte della rappresentanza stessa.

Capitolo II

ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA

Art. 10. - *Facoltà e limiti del mandato*. - I militari eletti quali delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli dei quali fanno parte.

Tutte le operazioni inerenti le rappresentanze militari sono svolte dal personale "per motivi di servizio".

L'esercizio del mandato è limitato alle attività previste dal presente regolamento e non sottrae i delegati ai diritti e ai doveri derivanti dal proprio stato militare.

I membri dei consigli della rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.

Ai singoli delegati nella loro qualità di componenti dell'organo di rappresentanza, è vietato:

- a) formulare pareri e proposte o avanzare richieste e istanze che esulino dalle materie e dai campi di interesse indicati dall'art. 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382;
- b) rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza;
- c) avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle Forze armate, salvo quanto disposto dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e dal presente regolamento;
- d) svolgere attività che, ai sensi della legge luglio 1978, n. 382, o del presente regolamento, sono devolute alle competenze collegiali del consiglio di appartenenza;
- e) promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell'esercizio delle attività di rappresentanza;
- f) assumere iniziative che possano infirmare l'assoluta estraneità del corpo alle competizioni politiche.

Ai delegati deve comunque essere garantita libertà di opinione nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico incarico, fermo restando che l'inosservanza delle norme contenute

nella legge 11 luglio 1978, n. 382, e nel presente regolamento è considerata a tutti gli effetti grave mancanza disciplinare.

Art. 11. - *Durata del mandato.* - Il mandato è conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 18 e 21 del presente regolamento; esso ha la seguente durata:

- per i militari della categoria "A" (ufficiali in attività di servizio continuativo o richiami in servizio) tre anni;

- per i militari della categoria "B" (sottufficiali in attività di servizio continuativo o richiami in servizio) tre anni;

- per i militari della categoria "C" (graduati e militari di truppa in attività di servizio continuativo o richiami) in tre anni;

Il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione dell'ufficiale di mobilitazione dell'unità di base, per una delle seguenti cause:

- a) cessazione dal servizio o aspettativa per un periodo superiore a mesi sei;
- b) passaggio ad altra categoria;
- c) trasferimento;
- d) perdita di uno o più requisiti per l'eleggibilità previsti alle lettere a), b), e) ed f) di cui al quarto comma del successivo art. 19;
- e) aver riportato durante il mandato due consegne di rigore per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.

La permanenza all'estero, isolatamente o collettivamente, per un periodo superiore a sei mesi determina la cessazione del mandato dei delegati eletti negli organismi di rappresentanza in Italia.

Il militare eletto quale rappresentante può dimettersi volontariamente da uno o più consigli. In tal caso rassegna le dimissioni al consiglio di appartenenza che le trasmette, tramite il presidente, al presidente del centro di mobilitazione competente.

I trasferimenti dei delegati non conseguenti all'applicazione di altre leggi vigenti, qualora pregiudichino l'esercizio ad mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene. In caso di discordanza prevarranno le motivate necessità d'impiego dell'amministrazione militare purché il delegato da trasferire possa essere sostituito nell'organo di rappresentanza secondo le norme stabilite negli ultimi due commi del presente articolo.

I delegati presso il COCER se trasferiti ad unità ed enti nazionali dislocati sul territorio nazionale, continuano a far parte del consiglio stesso.

A coloro che cessano anticipatamente dal mandato subentrano, presso ciascun consiglio, per il periodo residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella graduatoria relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti.

Ove ciò non sia possibile si procede ad elezioni straordinarie per le sole categorie interessate e per il periodo residuo del mandato. Le elezioni straordinarie per la sostituzione di delegati delle sezioni del COCER hanno luogo ogni qualvolta si riduca la composizione numerica stabilita per i predetti consigli rispettivamente nella tabella A annessa al presente regolamento.

Le elezioni straordinarie per la sostituzione dei delegati dei COBAR invece hanno luogo solo se le categorie dei militari cessati anticipatamente dal mandato non siano rappresentate da almeno un delegato .

Art. 12. - *Rapporti tra i delegati nel corso delle riunioni.* - Il delegato più elevato in grado o più anziano di ciascun organo di rappresentanza assume l'incarico di presidente.

In tutti gli organi di rappresentanza, in assenza del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vice presidente vicario che si identifica nel delegato più elevato in grado o, a parità di grado, più anziano presente alle riunioni.

Nel COCER le riunioni sono presiedute, dal più elevato in grado o più anziano della rispettiva categoria.

Il presidente, nell'ambito delle sue competenze, dirige le riunioni avvalendosi dei poteri ed esercitando i doveri conferitigli dal regolamento interno.

Il presidente ha il dovere di mantenere l'ordine durante le riunioni e deve informare le autorità gerarchiche competenti delle infrazioni disciplinari commesse dai delegati, anche al fine della loro cessazione dal mandato.

Tutti i membri degli organi della rappresentanza hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal presidente ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi .

Capitolo III

I PROCEDIMENTI ELETTORALI

Art. 13. - *Gradi successivi delle votazione e calendario delle elezioni.* - I militari delle categorie A, B, e C di ciascuna unità di base, eleggono — con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli — propri rappresentanti presso i corrispondenti COBAR.

I rappresentanti dei COBAR delle categorie A, B, C, eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalità di cui ai successivi articoli, i membri del COCER.

Prima della scadenza del mandato triennale, la croce rossa italiana, indice le elezioni da effettuare per il successivo triennio:

a) stabilendo un arco di tempo, di almeno dieci giorni, entro il quale devono essere eletti i rappresentanti nei COBAR;

b) fissando le date per le elezioni del COCER, con il criterio che tali elezioni devono essere intervallate dai dieci ai quindici giorni rispetto alle elezioni del livello inferiore.

Le elezioni straordinarie di categoria sono indette dall'organo di vertice del corpo, per la sostituzione dei delegati delle sezioni del COCER.

Art. 14. - *Posti votazione.* - Per ogni elezione il presidente del centro di mobilitazione unità al cui livello è collocato il consiglio da eleggere, stabilisce, in relazione alla entità e alla dislocazione dell'unità o ente interessato, il numero e l'ubicazione dei "posti di votazione",

da organizzare all'interno di infrastrutture C.R.I., dandone comunicazione, con congruo anticipo, negli albi di tutte le unità interessate.

Se previsti più posti di votazione il presidente del centro di mobilitazione al cui livello è collocato il consiglio da eleggere stabilisce quello che deve assumere funzioni di "posto n. 1".

Nell'ambito dei locali destinati alla votazione si deve garantire, con appositi accorgimenti, la segretezza del voto.

Gli scrutatori:

- a) devono essere nel numero minimo di tre compreso il presidente, fermo restando che ogni categoria deve avere almeno uno scrutatore;
- b) sono sorteggiati, ad eccezione del presidente che è designato dal presidente del centro di mobilitazione competente, fra gli elettori di ciascun posto di votazione, con esclusione degli analfabeti;
- c) si riuniscono, nei locali assegnati per le elezioni, all'orario fissato per l'inizio delle operazioni di voto. Gli eventuali assenti vengono sostituiti dal presidente con altrettanti elettori della stessa categoria.

Il presidente del centro di mobilitazione competente provvede a far consegnare, in tempo utile, al presidente:

- l'elenco degli elettori;
- tre elenchi degli eleggibili, di cui uno da affiggere nel posto di votazione;
- una copia del presente regolamento;
- le urne elettorali ed un congruo numero di schede elettorali di colore diverso a seconda delle varie categorie di militari chiamati alle elezioni, nonché di matite.

Il presidente sigilla le urne, autentica con la propria firma le schede e dichiara aperta la votazione.

Art. 15. - Modalità di carattere generale per la votazione e lo scrutinio. - Il militare ha il dovere di partecipare alle elezioni della rappresentanza.

L'elettore:

- vota soltanto nel posto in cui è iscritto, fermo restando che deve essere assicurata la presenza di almeno due scrutatori;
- riceve dal presidente, previa presentazione, se richiesto, di un documento di identità una scheda autenticata;
- si reca da solo nel luogo opportunamente predisposto e scrive sulla scheda il cognome e il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili ed eventualmente anche il nome e il grado dell'eleggibile o degli eleggibili prescelti della propria categoria;
- piega la scheda e la consegna chiusa al presidente che la deposita nell'urna mentre uno scrutatore attesta l'avvenuta votazione firmando, a fianco del nome dell'elettore, nell'apposito elenco.

I posti di votazione sono forniti di tante urne quante sono le categorie dei delegati da eleggere e le schede elettorali sono di colore diverso per ciascuna categoria di elettori.

Il posto di votazione è aperto fino ad esaurimento delle operazioni di voto; comunque il presidente del centro di mobilitazione competente determina l'ora di chiusura, assicurando un minimo di otto ore continuative di votazione.

Al termine delle operazioni di voto, il presidente accerta il numero di coloro che hanno votato ed inizia subito le operazioni di scrutinio che devono essere ultimate senza interruzioni.

Per lo spoglio, il presidente estrae le schede una alla volta, verifica la validità del voto e ne dà lettura ad alta voce mentre almeno due scrutatori annotano il numero dei voti riportati da ciascun eleggibile.

Le schede sono nulle se sprovviste di autentica, oppure se presentano scritture o segni estranei alla votazione stessa.

Le preferenze indicate in eccedenza al numero stabilito sono considerate nulle.

Sono anche nulle nella parte in cui eventualmente indichino nominativi estranei a quelli eleggibili per ciascuna categoria .

Art. 16. - Norme a carattere generale per la documentazione delle operazioni di voto, la formazione delle graduatorie e la proclamazione degli eletti. - Il presidente di ciascun posto di votazione, al termine delle operazioni di scrutinio, redige un verbale, in duplice copia, come da modello annesso 4.

Se sono previsti più posti di votazione, i rispettivi presidenti consegnano:

al presidente del posto n. 1, una copia del verbale;

- al presidente del centro di mobilitazione al cui livello è posto il consiglio da eleggere, un plico contenente l'altra copia del verbale e tutto il carteggio impiegato, comprese le schede non utilizzate.

Il presidente del "posto n. 1", in presenza degli scrutatori del posto medesimo, quando è in possesso di tutti gli elementi:

- a) somma i voti ottenuti da ciascun eleggibile nei singoli posti;
- b) compila le graduatorie degli eleggibili per ogni categoria, dando la precedenza al più elevato in grado o al più anziano in caso di parità dei voti raccolti;
- c) redige un verbale riepilogativo, come da modello annesso 4, con le graduatorie di cui sopra, riportando accanto al nominativo dei primi, sino alla concorrenza di quelli da eleggere, la parola: ELETTO.

Il verbale, con tutto il carteggio relativo, viene consegnato dal presidente del posto n. 1 all'ufficiale responsabile dell'unità di cui è collocato il consiglio da eleggere.

Questi, in presenza del detto presidente, dei presidenti degli altri posti e degli scrutatori, in numero di almeno la metà, dichiara, entro 24 ore dal termine della votazione, gli eletti e ne redige verbale, sottoscritto da lui e da tutti i presidenti, che trasmette immediatamente al comando presso cui debbono svolgersi le elezioni di grado superiore.

Della proclamazione degli eletti viene data adeguata pubblicità mediante affissione di un avviso negli albi delle unità di base.

Art. 17. - Norme particolari per le elezioni dei COBAR. - Ai sensi del primo comma del precedente articolo, sono elettori tutti i militari in forza presso l'unità di base, compresi

quelli eventualmente distaccati per servizi collettivi in altre sedi. I militari che prestino isolatamente servizio presso altra unità di base sono elettori in quest'ultima ed eleggibili nell'unità di base di appartenenza.

I militari in cura o in osservazione presso organi sanitari militari che non fanno parte dell'unità di base in cui confluisce l'ente o il reparto di appartenenza dei militari stessi, sono elettori presso l'unità di base dell'organo sanitario ed eleggibili in quella di appartenenza.

Nel caso di elezioni preliminari, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome e/o il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili ed eventualmente, anche il nome ed il grado di un solo candidato della propria unità elementare.

Nel caso di elezioni definitive, ciascun elettore scrive sulla scheda il cognome e/o il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili ed, eventualmente, anche il nome ed il grado di un numero di eleggibili non superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria.

Sono eleggibili i militari specificati al primo comma e al secondo comma del presente articolo purché in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di Stato;
- b) non aver riportato una o più punizioni di consegna di rigore per inosservanza della legge 11 luglio 1978, n. 382, negli ultimi quattro anni di servizio nella categoria di appartenenza, salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della medesima legge;
- c) non trovarsi in stato di carcerazione preventiva;
- d) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa.

Per i militari di carriera costituisce, altresì, requisito di eleggibilità il non aver ricoperto l'incarico di rappresentante nel precedente periodo di mandato.

Il presidente del centro di mobilitazione al cui livello è collocato il consiglio di base di pubblica sugli albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco definitivo in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna delle categorie interessate, precisando per ciascuna anche il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da eleggere.

Il presidente del centro di mobilitazione cui livello è collocato il consiglio di dare pubblica sugli albi, il secondo giorno che precede le votazioni, l'elenco definitivo in ordine alfabetico degli elettori di ciascuna delle categorie interessate.

Le schede di votazione del personale che, alla data delle elezioni, sia distaccato in altre sedi per servizi collettivi, sono inviate ai rispettivi posti di votazione mediante corriere.

Nel caso un militare eletto risultasse non eleggibile a seguito degli accertamenti di ufficio presso il casellario giudiziario, lo stesso sarà dichiarato decaduto dall'organo o dagli organi di rappresentanza con determinazione il presidente del centro di mobilitazione al cui livello è collocato il consiglio di dare competente corrispondente e verrà sostituito secondo quanto stabilito al precedente art. 13.

Art. 18. - Norme particolari per l'elezione del COCER. - Sono elettori i militari di cui al secondo comma dell'art 13. Ciascun militare elettore non può scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria

Sono eleggibili i delegati eletti nei corrispondenti COBAR.

L'organo di vertice del corpo militare C.R.I., per la parte di competenza:

- a) stabilisce numero e dislocazione dei posti di votazione, indicando, per ognuno di essi gli elenchi degli elettori, distinti per categoria copia di tali elenchi deve essere consegnata ai presidenti dei posti di votazione corrispondenti e fatta pubblicare sugli albi delle unità di base di appartenenza;
- b) pubblica sui predetti albi, il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico e numerico degli eleggibili di ciascuna categoria, precisando per ciascuna il numero di quelli da eleggere e le preferenze che si possono esprimere calcolate in non più di due terzi del numero dei delegati da eleggere;
- c) fa pervenire le schede ai rispettivi posti di votazione affidandole chiuse in plico sigillato ad un corriere, che lo consegna al presidente del posto di votazione e ne ritira ricevuta, con l'attestazione dell'integrità del plico.

La proclamazione degli eletti nel COCER è fatta con Ordinanza Presidenziale C.R.I. sulla scorta dei verbali inviati dai presidenti dei centri di mobilitazione competenti. Copia di tale dichiarazione è inviata al Ministro della difesa ed a quello delle finanze, nonché alle autorità competenti alle variazioni matricolari.

Art 19. - *Propaganda.* - Ogni eleggibile può rendere noti solo in ambito C.R.I. gli orientamenti personali secondo i quali, se eletto, intende assolvere il suo mandato.

L'attività di propaganda deve essere svolta;

- a) nell'ambito esclusivo delle competenze previste dalla legge e nel più assoluto rispetto delle norme disciplinari;
- b) nei dieci giorni che precedono la data di svolgimento delle elezioni
- c) con esposizioni verbali o scritte, secondo le norme previste nel presente articolo.

Gli eleggibili hanno la facoltà di esporre le proprie idee in forma scritta, a mezzo di volantini da stampare con criteri di uniformità a cura dell'organo di vertice del corpo militare C.R.I., il quale dovrà altresì garantire la distribuzione in tutte le infrastrutture C.R.I. interessate nel numero necessario per l'affissione in apposite bacheche.

Tale norma non si applica per le elezioni preliminari.

Non è consentita la utilizzazione di altro materiale, e in particolare di cartelloni, films, diapositive, scritte murali, ecc.. Nel caso vi si faccia ricorso, sarà cura dell'autorità militare competente disporne per la eliminazione.

Gli eleggibili possono, altresì, manifestare oralmente il proprio pensiero nel corso di un'adunata unica di categoria che è convocata dal presidente del centro di mobilitazione competente in appositi locali.

Il presidente del centro di mobilitazione al cui livello è collocato il consiglio da eleggere, o un suo delegato, apre l'adunata, facendo deliberare la durata degli interventi di ciascun oratore.

Capitolo IV

L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA

TITOLO I

ATTIVITÀ A LIVELLO DI BASE

Art. 20. - *Natura e iniziativa dell'attività.* - L'attività del sistema di rappresentanza al livello di base è rivolta ai problemi collettivi di carattere locale che, nella maggioranza dei casi, possono trovare soluzione per intervento o autonoma decisione dell'autorità militare dello stesso livello.

I COBAR possono altresì individuare e trattare problemi relativi a materie di competenza della rappresentanza che, per natura o vastità del campo d'interesse, meritano di essere portati all'attenzione del livello rappresentativo superiore.

L'attività dei COBAR si avvale, normalmente, dei contatti diretti che i militari della corrispondente unità di base possono prendere con uno o più membri del COBAR.

I COBAR possono chiedere, a metà del mandato, un incontro, distinto per categoria, con i militari rappresentati, per riferire sull'attività svolta e per raccogliere le istanze del personale. Le modalità ed i tempi di tali incontri sono determinati dall'autorità militare competente.

In occasione del rinnovo dei consigli presso ogni unità di base viene tenuta una riunione informativa durante la quale il presidente del COBAR o un delegato appositamente designato espone un rendiconto, a carattere informativo, relativo all'attività del consiglio, redatto sulla base dell'unità di base. Tale riunione deve svolgersi con le stesse modalità previste dal precedente art. 19 per la propaganda orale.

Per la formulazione di pareri su tutte le materie di competenza della rappresentanza militare, l'attività del COCER può essere promossa dai COBAR.

Art. 21. - *Procedure.* - Le conclusioni alle quali perviene un COBAR, redatte in apposito verbale, vengono presentate dal presidente, assistito dal comitato di presidenza, al presidente del centro di mobilitazione competente dell'unità di base corrispondente.

Ove il verbale non sia stato approvato all'unanimità, devono essere riportati anche i pareri di minoranza.

Il presidente del centro di mobilitazione competente risponde entro il termine di un mese motivando ogni eventuale mancato accoglimento.

In assenza di risposta, o ritenendo comunque il COBAR che la materia sia meritevole di ulteriore esame, la questione può essere sottoposta al COCER.

Fatte salve le esigenze di servizio, le forme e le modalità per l'applicazione delle presenti procedure e per la trattazione delle materie inerenti la rappresentanza vengono concordate dal COBAR con il presidente del centro di mobilitazione competente dell'unità di base corrispondente, con particolare riguardo alle date, alla sede ed alla durata delle riunioni.

I rapporti con il COCER, anche per iniziative di carattere informativo, sono disciplinati dal regolamento interno.

Di tali rapporti il presidente del centro di mobilitazione competente è tenuta informata con copia della relativa documentazione.

TITOLO II

ATTIVITÀ A LIVELLO CENTRALE

Art. 22. - *Natura e iniziativa dell'attività.* - L'attività del COCER è rivolta alla formulazione di pareri, di proposte e di richieste sulle materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari, così come precisato all'art. 19 commi quarto e ottavo della legge n. 382/78. Tale attività può essere promossa dai membri del COCER stesso o dall'autorità gerarchica. Il COCER può inoltre essere chiamato ad esaminare istanze portate alla sua attenzione da i COBAR.

Art. 23. - *Procedure.* - Tale verbale, ove non sia stato approvato all'unanimità, deve portare anche i pareri di minoranza.

Il presidente generale della C.R.I. risponde entro il termine di due mesi, motivando ogni eventuale mancato accoglimento. In assenza di risposta, o ritenendo comunque il COCER che una questione sia meritevole di ulteriore esame, essa viene portata all'attenzione del Ministro della Difesa.

Capitolo V

LE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24. - *Annotazioni nella documentazione del personale.* - La nomina a membro di organo della rappresentanza militare forma oggetto di apposita annotazione matricolare con la seguente formula:

"Eletto nel consiglio (centrale, di base) di rappresentanza del (far seguire la denominazione dell'unità al cui livello si pone l'organo di rappresentanza di base) per la categoria (precisare la categoria di appartenenza) a decorrere dal....".

La cessazione dal mandato, da qualunque causa determinata, comporta analoga annotazione, formulata nei termini seguenti:

"Cessa dal mandato di membro del consiglio del...per la categoria per (specificare se per scadenza del mandato o per uno dei motivi di cui al terzo comma dell'art. 11 o per altri motivi) a decorrere dal....".

Apposita nota sull'espletamento dell'incarico di rappresentante va apposta in calce allo spazio della documentazione caratteristica riservata al compilatore, prima del giudizio che questi attribuirà al valutando se trattasi di scheda valutativa ovvero al termine della parte descrittiva se trattasi di rapporto informativo. Tale nota dovrà essere redatta come segue:

"Dal al ha svolto l'incarico di delegato presso il consiglio di rappresentanza"

Art. 25. - *Informazione sulla attività svolta dagli organi di rappresentanza.* Il testo delle deliberazioni di ciascun COBAR è affisso negli albi delle unità di base e, ove necessario, in quelli delle unità elementari in cui l'unità di base si articola.

Il testo delle deliberazioni del COCER è inviato a tutti i COBAR per la diffusione tramite gli albi delle unità di base.

Le suddette attività sono effettuate a cura e a spese dell'amministrazione militare C.R.I.

È vietata ai militari la divulgazione delle deliberazioni medesime.

Tale disposto non si applica alle deliberazioni del COCER.

Art. 26. - *Termini per la comunicazione dei pareri richiesti da parte degli organi di rappresentanza.* - Gli organi di rappresentanza, richiesti di esprimere parere ai sensi dell'art. 19 della legge 382 dell'11.7.1978, debbono comunicarlo all'autorità richiedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine l'autorità provvede senza attendere il parere.

ANNESSO 1

TABELLA "A" - CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA (COMPOSIZIONE)

Ufficiali in servizio continuativo o richiamati in servizio	3
Sottufficiali in servizio continuativo o richiamati in servizio	3
Graduati e Militari di truppa in servizio continuativo o richiamati in servizio	3

ANNESSO 2

TABELLA "B" CONSIGLI DI BASE DI RAPPRESENTANZA

Ciascun centro di mobilitazione C.R.I. stabilirà il numero dei delegati di ogni categoria, per la composizione dei COBAR di propria competenza, calcolando un rappresentante ogni 250 elettori, o frazione superiore alla metà, fermo restando che, i rappresentanti di ciascuna categoria dovranno essere, di norma, almeno 2.

Qualora si verificasse la maggioranza assoluta per una categoria, il numero dei suoi delegati dovrà essere ridotto sino alla somma dei rappresentanti delle altre categorie.

VERBALE OPERAZIONI DI VOTO

1. ELEZIONE DEL CONSIGLIO _____

2. POSTO VOTAZIONE N. _____

3. DATA E ORARIO DI APERTURA _____ E DI CHIUSURA _____

4. PROSPETTO MILITARI INTERESSATI AL VOTO E SCHEDE AUTENTICATE

Categorie	Iscritti	Hanno votato			Schede autenticcate	Schede utilizzate	Non utilizzate	
		personalmente	a mezzo corriere 1	Totale			Annullate	Rimanenti
Cat. A.								
Cat. B.								
Cat. C.								
Totale								

5. PROSPETTO DEI VOTI RIPORTATI PER CIASCUN CANDIDATO

Categorie	Candidati Grado Cognome e Nome	Numero Voti validi	Voti non validi		Totale schede utilizzate
			Schede bianche	Voti nulli	
Cat. A.					
Cat. B.					
Cat. C.					

6. VARIE

Presidente _____

Scrutatori _____

Nota 1: Di cui n. _____ per corrispondenza.

segue ANNESSO 4

VERBALE RIEPILOGATIVO DEL POSTO VOTAZIONE N. 1

1. ELEZIONE DEL CONSIGLIO _____
2. DATA DELLE VOTAZIONI _____
3. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI VOTI OTTENUTI DA CIASCUN CANDIDATO (SULLA SCORTA DEI VERBALI PARZIALI) _____

Categorie	Candidati Grado Cognome e Nome	Numero dei posti votazione					Totale	Eletti
		1 n.voti	2 n.voti	3 n.voti	4 n.voti	5 n.voti		
Cat. A.								
Cat. B.								
Cat. C.								

Presidente _____

Scrutatori _____

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE DELLA C.R.I.

ERRATA - CORRIGE

Pag. 4 - Art. 11 1° comma. ("Il mandato è conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli art. 18 e 21 del presente regolamento;...")

Sostituire con: "Il mandato è conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 16 e 18 del presente regolamento;..."

Pag. 4 - Art. 11 2° comma lett. d). ("perdita di uno o più requisiti per l'eleggibilità previsti alle lettere a),b), e) e f) di cui al quarto comma del successivo art. 19;")

Sostituire con: "perdita di uno o più requisiti per l'eleggibilità previsti alle lettere a),b), c), d) di cui al quarto comma del successivo art. 17".

Pag. 8 - Art. 17 7° comma (" Il presidente del centro di mobilitazione al cui livello è collocato il consiglio di base di pubblica sugli albi, il decimo giorno che...")

Sostituire con: "Il presidente del centro di mobilitazione al cui livello è collocato il consiglio di base pubblica sugli albi, il decimo giorno che...".

Pag. 8 - Art. 17 8° comma ("Il presidente del centro di mobilitazione cui livello è collocato il consiglio di dare pubblica sugli albi, il secondo giorno che..")

Sostituire con: "Il presidente del centro di mobilitazione cui livello è collocato il consiglio di base pubblica sugli albi, il secondo giorno che...".